



CITTÀ DI MURO LUCANO

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA N. 13 DEL 05-07-2019

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute e processi di razionalizzazione.

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **luglio** alle ore **20:38**, in Muro Lucano nella sala Consiliare, su invito diramato dal Presidente in data 01/07/2019 - prot. n. 5678, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** e in seduta di **Prima** convocazione. Presiede l'adunanza la Sig.ra **Lombardi Lucia** in qualità di Presidente del Consiglio. Dei Consiglieri Comunali sono presenti **9** e assenti **4** sebbene invitati come segue:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE / ASSENTE
Giovanni Setaro	Sindaco	Presente
Antonio Cerone	Consigliere	Assente
Antonio Vitiello	Consigliere	Presente
Lucia Cerone	Consigliere	Assente
Maria Teresa Margiotta	Assessore	Presente
Rosalba Zaccardo	Assessore	Presente
Vincenzo Salvatore Zarriello	Assessore	Presente
Lucia Lombardi	Consigliere	Presente
Barbara Mariani	Consigliere	Presente
Giorgia Mariani	Consigliere	Assente
Valentino Romaniello	Consigliere	Presente
Pietro Farenga	Consigliere	Assente
Donato Iacullo	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. **Iuliano Alfonso**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute e processi di razionalizzazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, in ossequio ai principi generali espressi nel T.U.S.P., può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.l) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.l, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO che:

- per la gestione dei sistemi informatici dell'Ente, avveduta in prossimità della scadenza dell'esercizio finanziario 2018 e protrattasi sino alla data odierna, ha determinato un difficoltà operative nel funzionamento di tutti i settori in prossimità di scadenze perentorie tra cui l'adozione dei provvedimenti di cui al presente programma di razionalizzazione;
- la verifica della sussistenza dei principi riconducibili all'efficacia, efficienza ed economicità, contenuti nell'art. 5 del T.U.S.P., necessita del coinvolgimento pieno dell'organo di governo che è tenuto ad adottare i programmi gestionali di propria competenza (annuali e pluriennali);
- dato il tenore imperativo delle procedure di razionalizzazione afferenti all'applicazione degli artt. 4 e 20 del T.U.S.P.;
- si riscontra la presenza di parametri vincolanti che determinerebbero l'applicazione delle misure di alienazione di tutte o parte delle partecipazioni detenute;
- la valutazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi (svolti dalle società partecipate dall'Ente) con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato deve essere oggetto di specifico ed approfondito piano di razionalizzazione e/o riorganizzazione;
- per la definizione di una più compiuta strategia, che tenga conto delle finalità istituzionali da perseguire per mezzo delle partecipazioni societarie, l'attuale organo di governo ha avuto la necessita di maggiori informazioni e approfondimenti non riassumibili nel breve termine intercorso dalla data di insediamento (giugno 2018) dei nuovi organi amministrativi e le scadenze di legge;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e l'esito deve comunque essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.l, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile del servizio Finanziario del Comune di Muro Lucano, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nella "Relazione Tecnica" allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui emerge che l'Ente possiede la seguente articolazione di partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2016 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN %	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
Nessuno	/	/
SOCIETA' PARTECIPATE		
ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	0,03%	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
CSR MARMO-MELANDRO	2,50%	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CHE PERSEGUONO FINI CULTURALI
FARMACIA COMUNALE S.R.L. (MURO LUCANO)	51,00%	FARMACIE
SVILUPPO BASILICATA NORD - OCCIDENTALE S.R.L.	1,12%	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA
MURO VILLAGE S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	51,00%	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegata Relazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione

della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VERIFICATO che in base a quanto esposto sussistono elementi per l'alienazione motivata di talune delle partecipazioni azionarie detenute;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti - in particolare l'analisi e le valutazioni di carattere economico / sociale / organizzativo / finanziario / commerciale oltre che alle risposdenze di legge delle partecipazioni istituzionali - svolte in ordine alle partecipazioni detenute ed espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale, che così si riassumono:

Denominazione:	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.
Part. IVA:	01522200763
Modello Societario:	Società per azioni
Stato:	Attiva

- la partecipazione di tipo "Istituzionale" detenuta nella Società ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A. è determinata in forza di legge regionale ed è finalizzata alla gestione integrata nel sistema delle reti idriche della Regione Basilicata. L'acquisizione delle quote di partecipazione, essendo avvenuta in rapporto al numero degli abitanti di ogni Comune lucano, rappresenta una forma di partecipazione sociale non assoggettabile a specifici programmi di valutazione soggettiva in capo al singolo Ente. Resta operativo il controllo pubblico congiunto sul soggetto gestore nelle forme e nei modi del controllo analogo. Sono da confermarsi nel complesso le ragioni di permanenza e conservazione delle quote possedute dal Comune di Muro Lucano in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale gestito nella modalità di "Servizio a Rete";

Denominazione:	CENTRO DI SVILUPPO RURALE MARMO - MELANDRO - CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Part. IVA:	01306610765
Modello Societario:	Società consortile a responsabilità limitata
Stato:	Procedure di Liquidazione Volontaria /
Scioglimento in corso	

e

Denominazione:	SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE SRL
Part. IVA:	01485490765
Modello Societario:	Società a responsabilità limitata
Stato:	Attiva

- le partecipazioni di tipo “Istituzionale” (acquisite e mantenute per espressa previsione normativa o in forza di programmi di sviluppo promossi dall’Unione Europea), quali sono le partecipazioni in società quali SVILUPPO BASILICATA NORD - OCCIDENTALE S.R.L. e CSR MARMO-MELANDRO rappresentano alla data odierna strumenti indispensabili per gli Enti soci finalizzati al reperimento e la gestione di fondi comunitari dedicati allo sviluppo dei territori nei settori della promozione turistica e dello sviluppo socio-culturale. Non sono previsti dalle norme strumenti societari e di governo alternativi ai patti territoriali e ai gruppi di azione locale per il perseguimento delle medesime finalità istituzionali. Resta in capo all’Ente l’obbligo di razionalizzare l’uso di tali strumenti procedendo al perseguimento dei fini istituzionali attraverso le forme di organizzazione più idonee. In tale circostanza, attraverso le procedure di liquidazione avviate per il C.S.R. Marmo-Melandro, le finalità istituzionali tese ad intercettare i fondi di derivazione europea, saranno perseguite mantenendo la partecipazione strategica nella Società SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE SRL;

Denominazione:	FARMACIA COMUNALE S.R.L.
Part. IVA:	01596910768
Modello Societario:	Società a responsabilità limitata
Stato:	Attiva

- preso atto che le scelte di razionalizzazione e le relative modalità operative rientrano nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, anche in presenza di valutazioni di ordine strategico e programmatico non previste dagli art. 4 e 20 del T.U.S.P. e le relative procedure devono comunque essere effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Sussistono valutazioni strategiche dell'Amministrazione che determinano la volontà di alienazione della quota di partecipazione di cui l'Ente è titolare nella società FARMACIA COMUNALE SRL. Sussistono, inoltre, elementi normativi rivenienti dal T.U.S.P. che pongono tali attività “a mercato” nelle condizioni di non risultare pienamente confacenti alle finalità istituzionali dell’Ente al punto da avvalorare le scelte di dismissione della quota pubblica;

Denominazione:	MURO VILLAGE SRL
Part. IVA:	01547120764
Modello Societario:	Società a responsabilità limitata

- la partecipazione di tipo “Commerciale” (non acquisite e mantenute per espressa previsione normativa ma con finalità di “operatività a mercato” nel previgente contesto normativo), non possono essere mantenute in quanto in contrasto con la normativa vigente. Nel caso della MURO VILLAGE SRL le procedure di Liquidazione sono state disposte ed avviate prima dell’entrata in vigore del T.U.S.P. e l’Ente titolare non può che confermarne la chiusura;

Non sono previste, in quanto nessuna delle società risulta diretta affidataria di servizi di interesse generale, le azioni previste dall’art. 5 del T.U.S.P. che prevedono l’analisi dei seguenti parametri di controllo e valutazione:

- a) NECESSITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L’AZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA;
- b) FINALITÀ E RAGIONI CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRECIPUAMENTE ATTRAVERSO IL SOGGETTO PARTECIPATO;
- c) CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER MEZZO DEL SOGGETTO PARTECIPATO;
- d) VALUTAZIONE DELLE SCELTE GESTIONALI IN COMPARAZIONE CON MODELLI ALTERNATIVI DI GESTIONE ESTERNALIZZATA;
- e) COERENZA CON I PROGRAMMI DELL’ENTE;
- f) VALUTAZIONE DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI;
- g) VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA SCELTA RISPETTO A PRINCIPI DI EFFICIENZA - EFFICACIA - ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

RITENUTO opportuno procedere in base ai richiamati criteri statuendo l’assenza degli elementi vincolanti previsti per la gestione delle quote di partecipazione possedute;

RILEVATO, per le motivazioni richiamate nella Relazione Tecnica accompagnatoria, che sussiste la necessità di procedere all’adeguamento del piano di razionalizzazione provvedendo a delineare un quadro di piena aderenza ai dettami di legge e puntando a perseguire la maggiore efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni anche attraverso processi di ridefinizione dei fini istituzionali perseguiti attraverso il mezzo societario;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dalle misure di razionalizzazione, il rapporto del personale impiegato nell'appalto o nella concessione (eventualmente interessato da processi di razionalizzazione) sarà trattato ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.;

TENUTO CONTO:

- a) che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati alle società a controllo pubblico, alla luce dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente e della

sua dotazione organica, i processi di razionalizzazione dovranno, in ogni caso, avere l'obiettivo di porre a mercato quanto non direttamente espletabile con le risorse comunali;

- b) per le partecipazioni citate, ad esito del processo di razionalizzazione, sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure previste dall'art 4, comma 2 e art. 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P.;

RICHIAMATO E MODIFICATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato con Delibera di C.C. n° 18 del 31/10/2017, e le determinazioni in esso contenuti, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore II° Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO delle norme in materia di partecipazioni azionarie pubbliche contenute nel D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

- I. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017;
- II. di individuare, per le motivazioni innanzi specificate e contenute nell'allegata relazione, le seguenti partecipazioni quali strategiche per l'Ente procedendo alla conferma delle quote possedute in assenza di condizioni di alienazioni di cui agli art. 4 e 20 del T.U.S.P.:

Denominazione:	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.
Part. IVA:	01522200763
Modello Societario:	Società per azioni
Azione:	Mantenimento

Denominazione:	SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE SRL
Part. IVA:	01485490765
Modello Societario:	Società a responsabilità limitata
Azione:	Mantenimento

- III. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni quali non strategiche per l'Ente procedendo alla loro razionalizzazione in quanto sussistono elementi normativi rivenienti dal T.U.S.P. e valutazioni programmatiche dell'Amministrazione che determinano scelte alternative ed in particolare:

Denominazione:	CENTRO DI SVILUPPO RURALE MARMO - SOCIETA'
MELANDRO - CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	
Part. IVA:	01306610765
Modello Societario:	Società consortile a responsabilità limitata
Azione:	Conclusione Procedure di Liquidazione/Scioglimento in corso

Denominazione:	FARMACIA COMUNALE S.R.L.
Part. IVA:	01596910768
Modello Societario:	Società a responsabilità limitata
Azione:	Alienazione della quota in possesso pubblico

Denominazione:	MURO VILLAGE SRL
Part. IVA:	01547120764
Modello Societario:	Società a responsabilità limitata
Azione:	Conclusione Procedure di Liquidazione/Scioglimento in corso

- IV. di incaricare il Responsabile del Settore II° Economico-Finanziario alla predisposizione delle procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato anche attraverso l'ausilio dei soggetti aggregatori;
- V. di adottare con separato atto deliberativo le eventuali risultanze della procedura di razionalizzazione/riorganizzazione secondo i principi di indirizzo forniti con la presente;
- VI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- VII. che sia trasmessa, a cura dell'ufficio competente, copia della presente ricognizione alle società partecipate affinché si provveda a conformare l'azione delle stesse ai principi contenuti nel piano;
- VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- IX. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute e processi di razionalizzazione.**, sono acquisiti i seguenti pareri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO – FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica (ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Muro Lucano Li, 20-06-2019

Il Responsabile
F.to Domenico Guidotti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO – FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile (ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la regolarità contabile;

Muro Lucano Li, 20-06-2019

Il Responsabile
F.to Domenico Guidotti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute e processi di razionalizzazione.**

UDITI gli interventi dei Consiglieri nel corso della discussione;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore proponente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che è stata acquisita sulla citata deliberazione la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, alla stessa allegata con prot. n.5508 del 25/06/2019;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI	9
ASTENUTI	2 (Mariani Barbara. Romaniello Valentino)
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0

DELIBERA

Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

accertata l'urgenza di provvedere,

con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI	9
ASTENUTI	2 (Mariani Barbara. Romaniello Valentino)
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n.267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Lombardi Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuliano Alfonso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D.Lgs 267/00)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

|| - decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.267/2000);

Muro Lucano li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Iuliano Alfonso

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune, con n. _____ reg. pubblicazione in data _____, per rimanervi _____ giorni consecutivi (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Muro Lucano li,

F.to Zaccardo Carmine Gerardo

**** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ****

Muro Lucano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Iuliano Alfonso